

DECRETO N° 0261 / Pres.

*Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia*

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO RECANTO E LA DATA DI FINIZIONE DEI COMPARTI PRODUTTIVI DI INTERVENTO, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMI DA 12 A 15, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009).

**Publicato sul BUR N° 41 del 14/10/2009**

Trieste, 29/09/2009

**Vista** la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 337 del 21 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

**Visti** i commi da 12 a 15 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 recante le Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009);

**Ritenuto** di istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con la predetta legge regionale 80/1982 e quindi di predisporre un regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009);

**Considerato** che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal predetto regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 337 del 21 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2009 n. 2087 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)";

### Decreta

**1.** E' emanato il "Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -

Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 regime, intensità e importo dell'aiuto
- Art. 4 beneficiari
- Art. 5 comparti di intervento
- Art. 6 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità
- Art. 7 autorità di gestione
- Art. 8 caratteristiche dei finanziamenti
- Art. 9 modalità di presentazione della domanda di finanziamento
- Art. 10 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento
- Art. 11 obblighi del beneficiario
- Art. 12 regolarità dell'istruttoria, controlli e accertamenti
- Art. 13 divieto di cumulo
- Art. 14 entrata in vigore

## **Art. 1** finalità

1. Il presente regolamento individua i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009).

## **Art. 2** definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) "amministratore del Fondo": il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito: Direzione centrale) che adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività del Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);
  - b) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 1999, n. 104/2000 (Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);
  - c) "concessione del finanziamento": nota dell'amministratore del Fondo di rotazione con cui si comunica al beneficiario e alla banca prescelta l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria;
  - d) "convenzione": accordo sottoscritto da Regione e Banca, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

### **Art. 3** regime, intensità e importo dell'aiuto

- 1.** I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) della Commissione del 20 dicembre 2007, n. 1535 (Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli).
- 2.** L'intensità dell'aiuto è determinata sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione del finanziamento. L'intensità dell'aiuto così calcolata non può comunque superare i massimali previsti all'articolo 6, comma 10.
- 3.** L'importo dell'aiuto è determinato ai sensi dell'articolo 3, del regolamento (CE) 1535/2007 in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.

### **Art. 4** beneficiari

- 1.** I beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono le imprese con unità produttiva situata nel territorio regionale, che producono prodotti agricoli nella Regione, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1535/2007, che sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del Registro, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che, se imprese cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
- 2.** Qualora l'impresa operi anche nel settore della trasformazione di prodotti agricoli o in altri settori diversi da quello agricolo, la domanda può essere accolta ove l'incidenza degli altri settori rispetto al fatturato globale dell'impresa stessa, e da dimostrarsi con documentazione contabile e/o fiscale, sia inferiore al trenta per cento del fatturato globale stesso.

### **Art. 5** comparti di intervento

- 1.** I finanziamenti concessi con il presente regime di aiuto sono destinati alle imprese, come definite nell'articolo 4, operanti nella produzione di uno o più delle seguenti categorie di prodotti agricoli:
  - a) cereali;
  - b) latte;
  - c) carne;
  - d) proteoleaginose;
  - e) colture industriali;
  - f) ortofrutta;
  - g) olive;
  - h) miele;

- i) produzioni biologiche;
- j) produzioni vivaistiche;
- k) uva.

2. Qualora l'impresa operi anche in altri comparti della produzione primaria diversi da quelli di cui al comma 1, la domanda può essere accolta ove l'incidenza degli altri comparti rispetto al fatturato globale dell'impresa stessa, e da dimostrarsi con documentazione contabile e/o fiscale, sia inferiore al quindici per cento del fatturato globale stesso.

## **Art. 6** tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di seguito definiti interventi di consolidamento.
2. Gli interventi di consolidamento sono finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa e sono ammessi in presenza di una situazione aziendale non irrimediabilmente compromessa, relativa ad un'impresa che non è da considerarsi in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).
3. L'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all'elencazione delle poste contabili attive e passive indicate nell'allegato B.
4. Sono escluse dall'esposizione debitoria a breve termine di cui al comma 3 le passività a breve termine non direttamente correlate all'attività dell'impresa, ed in particolare le passività a breve termine riconducibili ad estinzioni anticipate di debiti a medio - lungo termine.
5. Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da terzi.
6. Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate anche al di fuori del territorio regionale, i dati contabili di cui al comma 3 sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, nel caso di imprese che svolgono anche attività diverse da quelle di produzione di prodotti agricoli le relative poste contabili di cui al comma 3 sono considerate, al fine di determinare il valore netto della esposizione debitoria oggetto degli interventi di consolidamento, per una quota pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di produzione rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia almeno pari al settanta per cento.
8. Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 6, il fatturato preso in considerazione è quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso.
9. Qualora, a causa di eventi eccezionali, il fatturato di cui al comma 8 non fosse rappresentativo del normale andamento finanziario ed economico dell'attività d'impresa può essere preso in considerazione quello riferito all'anno precedente.
10. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 3, non comporta il superamento del limite previsto dal regolamento per gli aiuti de minimis, di 7.500,00 euro concessi nel triennio di riferimento. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta

sul modello di cui all'allegato C, e relativa a tutti gli aiuti de minimis eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

## **Art. 7** autorità di gestione

1. La Direzione centrale è l'autorità che gestisce l'aiuto.

## **Art. 8** caratteristiche dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 80/1982, sotto forma di mutui della durata, per la quota regionale del finanziamento, di dieci semestralità compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.
2. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 15.000,00 euro e quello massimo è pari a 75.000,00 euro.
3. La Banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare gli interventi di consolidamento.
4. Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato ai sensi del presente regolamento.

## **Art. 9** modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento, redatta sul modello di cui all'allegato D, è presentata alla banca prescelta e convenzionata con la Regione (di seguito Banca).
2. La domanda è corredata della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10, relativa agli aiuti percepiti a titolo de minimis e al possesso degli altri requisiti di ammissibilità.

## **Art. 10** modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento

1. La Banca trasmette alla Direzione centrale la relazione istruttoria relativa agli interventi di consolidamento redatta sul modello di cui all'allegato B, nonché la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 10.
2. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione.
3. I finanziamenti sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione tra Regione e Banca.
4. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la Banca presenta alla Direzione centrale, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta realizzazione del consolidamento stesso, la dichiarazione che ne conferma il realizzo, dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale.
5. L'estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati non può avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione dei finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall'aiuto.

## **Art. 11** obblighi del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente mediante lettera raccomandata, alla Direzione centrale e alla Banca, la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella

domanda e nei contratti di finanziamento.

### **Art. 12** regolarità dell'istruttoria, controlli e accertamenti

- 1.** Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti, fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della Banca.
- 2.** La Direzione centrale ha facoltà di effettuare presso la Banca, come anche presso i beneficiari, gli accertamenti ritenuti opportuni secondo i principi di discrezionalità amministrativa e tesi alla verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.
- 3.** In particolare la Direzione centrale, ai fini della regolarità dell'istruttoria, dei controlli e degli accertamenti di cui al commi 1 e 2 potrà richiedere ai beneficiari apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e finalizzata alla verifica della conformità delle esposizioni debitorie a quanto previsto dall'articolo 6.

### **Art. 13** divieto di cumulo

- 1.** Ai sensi del dell'articolo 3, comma 7, del regolamento (CE) 1535/2007, possono essere oggetto di consolidamento anche i debiti contratti per la realizzazione di investimenti che abbiano ottenuto aiuti in forza del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, di altre decisioni della Commissione, ovvero in forza di un regime di aiuto, purché il cumulo degli aiuti non dia luogo ad un'intensità superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze del caso, dalla normativa comunitaria.

### **Art. 14** entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE

## Allegato A

(Riferito all'articolo 3, comma 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione prodotti agricoli)

### **MODALITA' DI CALCOLO DELL'AUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1535/2007.**

I parametri da utilizzarsi per definire l'importo dell'aiuto accordato ai sensi dell'articolo 3 commi da 12 a 15, della legge regionale 17/2008 con riferimento ai disposti di cui al regolamento (CE) 1535/2007 della Commissione delle Comunità europee di data 20 dicembre 2007, relativi agli aiuti "de minimis", sono i seguenti:

- **data di concessione:** data di erogazione del finanziamento agevolato;
- **aiuto:** valore attuale, alla data di concessione, della differenza tra gli importi degli interessi calcolati sui debiti residui risultanti dal piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione, e gli interessi calcolati sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato. I tassi di riferimento e di attualizzazione sono quelli stabiliti secondo il metodo di cui alla comunicazione della Commissione 2008/C14/02 pubblicata sulla GUUE;
- **intensità dell'aiuto:** espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), è il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Il calcolo dell'ESL viene effettuato mediante la seguente formula:

$$ESL = Q \left[ 1 - \left( \frac{i'}{i} \right) \times \left( 1 - r^F + \frac{r^F - r^P}{1 - r^{P-F}} \right) \right]$$

**Q (quota)** = frazione di esposizione debitoria ammessa a finanziamento con riferimento alla relazione istruttoria della banca di cui all'articolo 6, comma 5 del presente regolamento;

**i (tasso di riferimento per il periodo di rimborso)** = tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea;

**r = 1/(1+i);**

**i' (tasso agevolato per il periodo di rimborso)** = media algebrica dei tassi applicati fra la quota di provvista regionale e quella bancaria;

**r' = 1/(1+i');**

**P** = durata del prestito, in numero di periodi (anni);

**F** = durata del preammortamento, in numero di periodi (anni): ai sensi del presente regolamento la durata è uguale a 0,5 per ogni semestre o frazione di semestre (es. un semestre = 0,5 otto mesi = 1).

I periodi temporali "P" e "F" sono espressi in frazione di anno.

### **ESEMPIO:**

Si considera il caso in cui venga presentata in data 01/06/2009 una domanda di rafforzamento per l'importo di €. 150.000,00 finanziabile per intero (€. 75.000,00 quota Regione e €. 75.000,00 quota Banca), con un tasso applicato sulla quota banca pari ad EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi (1,46%) più spread del 1,80%: il periodo del preammortamento è pari ad 1 semestre (0,5 annualità), mentre la durata del mutuo è pari a 9 semestri (4,5 annualità).

Infine il tasso di riferimento ed attualizzazione della Commissione Europea è del 3,22%.

I valori che assumono le variabili in questo specifico caso sono di seguito esplicitati:

$$i = 3,22\%$$

$$i' = (1,46 + 1,80)/2 = 1,63\%$$

$$r = 1/(1+i) = 1/(1 + 0,0322) = 0,968$$

$$r' = 1/(1+i') = 1/(1 + 0,0163) = 0,983$$

$$P = 4,5$$

$$F = 0,5$$

Applicando i dati sopra riepilogati si otterrà il seguente valore:

$$ESL = [1 - (0,0163/0,0322) \times (1 - 0,968^{0,5} + (0,968^{0,5} - 0,968^{4,5})/(1 - 0,983^{4,5-0,5}))] = 0,0448$$

Ammontare finanziario dell'aiuto: €. (150.000,00) × ESL

VISTO: IL PRESIDENTE

## Allegato B

(Riferito all'articolo 6, comma 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione prodotti agricoli)

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

**In merito all'Impresa richiedente** (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) il numero di iscrizione nel registro delle cooperative):

-----  
-----  
-----  
-----

**che svolge l'attività di produzione dei seguenti prodotti agricoli:**

-----  
-----  
-----  
-----

**nelle sedi/unità operative di:**

-----  
-----  
-----  
-----

**si attesta**

- **che** l'operazione di consolidamento oggetto della è stata definita assumendo a base l'esposizione debitoria a breve termine riportata nel prospetto che segue;

- **che** rispetto ai valori così forniti gli importi sono stati considerati per una quota del .....%<sup>1</sup>

Descrizione	Euro
• Scoperti di conto corrente in essere alla data di entrata in vigore del regolamento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto (importo minore tra i saldi negativi rilevati alle due date)	
• Cambiali agrarie	
• Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 24 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine	
• Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 24 mesi	
• Debiti verso fornitori	
<b>a) Totale passività a breve termine</b>	

- **che** l'esposizione debitoria attestata dall'impresa agricola è connessa all'esercizio dell'attività agricola;

- **che** la situazione economica dell'impresa agricola non risulta irrimediabilmente compromessa e l'impresa non è

<sup>1</sup> Nel caso l'impresa svolgesse altre attività oltre a quella di produzione di prodotti agricoli, le poste da considerare sono proporzionalmente ridotte in base al "fatturato", relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso, riferibile esclusivamente all'attività di produzione di prodotti agricoli rispetto al totale. (Art. 6, commi 7 e 8 del regolamento)

da considerarsi in difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Timbro e sottoscrizione per la Banca)<sup>2</sup>

VISTO: IL PRESIDENTE

---

<sup>2</sup> Timbro della Banca e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell'istituto di credito.

**Allegato C**

(Riferito all'articolo 6, comma 10 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione prodotti agricoli)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

**Il/La sottoscritto/a** (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)

-----  
-----

**in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa** (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel registro delle cooperative):

-----  
-----  
-----

**dichiara**

- **che** l'impresa, con unità tecnico-economica situata nel territorio regionale, ed
  - iscritta con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese) ed inoltre ( se impresa cooperativa)
  - iscritta nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

svolge nelle sedi/unità operative di:  
-----  
-----

l'attività di produzione dei seguenti prodotti agricoli:

-----  
-----  
-----;

- **che** gli elementi che giustificano la richiesta di finanziamento agevolato sono conformi alle disposizioni attuative del provvedimento in parola e si riferiscono ad esposizioni a breve termine connesse all'esercizio dell'attività agricola;

- **che** l'impresa opera anche nei seguenti comparti di produzione di prodotti agricoli (diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento):

-----  
-----  
-----

- **che** l'incidenza del fatturato derivante dalla (o dalle) attività di cui al punto precedente è pari al .....% e pertanto inferiore al 15% del fatturato globale della propria impresa;

- **che** il fatturato derivante dall'attività di produzione di prodotti agricoli è pari al.....% del fatturato globale dell'impresa;

- **di** non aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) 1535/2007

oppure

- **di** aver ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) 1535/2007

-----  
-----  
-----  
-----

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di rilascio di mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi o loro uso.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e sottoscrizione per l'impresa)<sup>1</sup>

**AVVERTENZE:**

**Ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196.**

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista per la concessione delle sovvenzioni di cui alla legge regionale. 1/2007, art. 3, commi da 12 a 15 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta l'archiviazione della domanda d'agevolazione. Gli stessi saranno trattati per finalità esclusivamente riferite al procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, via Sabbadini n. 31 – Udine. Responsabili del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, nella persona del Direttore *pro-tempore*, e la Banca alla quale è presentata la domanda di finanziamento agevolato.

VISTO: IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Timbro dell'impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell'impresa.

**Allegato D**

(Riferito all'articolo 9, comma 1 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione prodotti agricoli)

**DOMANDA DI FINANZIAMENTO**

**Spettabile  
BANCA**

.....  
.....  
.....  
.....

**Oggetto:** domanda per la concessione del finanziamento agevolato per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine ai sensi dell'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)

**Il/La sottoscritto/a:**

-----  
nato/a a ..... il .....  
residente a ..... via.....n....., in qualità di titolare  
e/o legale rappresentante dell'impresa (Indicare: denominazione, sede, numero di iscrizione nel registro imprese,  
codice fiscale e partita IVA ed (eventuale) numero di iscrizione nel registro delle cooperative):  
-----  
-----  
-----

**chiede**

l'erogazione di un finanziamento agevolato di Euro ..... finalizzato al rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine previsto ai sensi dell'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 e del relativo regolamento di attuazione,

**e a tal fine specifica:**

- **che** al fine di determinare l'entità dell'indebitamento da assumere a base per l'operazione di consolidamento, si evidenzia di seguito l'esposizione debitoria a breve termine, con scadenza entro i prossimi 24 mesi;
- **che** la situazione economica non è irrimediabilmente compromessa e che l'impresa non è da considerarsi in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).
- **che** la poste contabili considerate sono riconducibili alla sola sede/unità operativa situata sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come da gestione contabile riferibile esclusivamente a tale sede/unità operativa;
- **che** rispetto ai valori indicati nella citata situazione contabile gli importi sono stati considerati per una quota del ..... %: e che tale quota corrisponde, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso, ad una gestione

contabile riconducibile alla sola sede/unità operativa situata sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla parte di fatturato riferibile alla sola attività di produzione di prodotti agricoli rispetto al totale.

**Prospetto riepilogativo della situazione contabile**

<b>Descrizione</b>	<b>Euro</b>
• Scoperti di conto corrente in essere alla data dell'entrata in vigore del regolamento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto (importo minore tra i saldi negativi rilevati alle due date)	
• Cambiali agrarie	
• Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 24 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine	
• Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 24 mesi	
• Debiti verso fornitori	
<b>a) Totale passività a breve termine</b>	

(Luogo e data)

(Timbro e sottoscrizione per l'impresa)<sup>1</sup>

VISTO: IL PRESIDENTE

---

<sup>1</sup> Timbro dell'impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale e/o volontaria in nome e per conto dell'impresa.